



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 135 del 08/08/2024

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: **DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE, OVVERO LA CESSIONE A TERZI A QUALSIASI TITOLO, DI BEVANDE ALCOLICHE SUPERIORI AL 5% E DI VENDITA E/O UTILIZZO E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO IN LATTINE E/O CONTENITORI DI VETRO – ANCHE SE DI PROVENIENZA PERSONALE - NONCHÉ L'USO DI SPRAY AL PEPERONCINO - E DISCIPLINA DELLE NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER L'EVENTUALE UTILIZZO DI IMPIANTI A GAS GPL IN OCCASIONE DELL'EVENTO RELIGIOSO "PROCESSIONE DELLA VARA", CHE AVRÀ LUOGO A MESSINA IL 15 AGOSTO 2024. DETTI DIVIETI SI INTENDONO VALEVOLI IN UN RAGGIO DI 300 METRI (500 METRI PER IL GPL) DAI LUOGHI INTERESSATI DAL PERCORSO DEL CORTEO RELIGIOSO, A PARTIRE DALLE ORE 14.00 E SINO ALLA CONCLUSIONE DELL'EVENTO.**

DIVIETO DI DETENZIONE NELL'AMBITO DEL SINGOLO BANCO O AUTO NEGOZIO DI QUANTITATIVI DI GPL IN UTILIZZO O DEPOSITO SUPERIORI A 75 KG, IN OCCASIONE DELL'EVENTO RELIGIOSO "PROCESSIONE DELLA VARA", IN PROGRAMMA A MESSINA IL 15 AGOSTO 2024. DETTI DIVIETI SONO VALEVOLI PER TUTTI GLI ESERCENTI E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, INSISTENTI LUNGO TUTTO IL PERCORSO INTERESSATO DALLA PROCESSIONE, A PARTIRE DALLE ORE 14.00 E SINO ALLA CONCLUSIONE DELLO STESSO.

IL SINDACO

Richiamati:

- L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 «*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*» ([GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008](#));
- Il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;
- La nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II - Ord.Sic.Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;

- il D.Lgs 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione civile”;
- L’art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione n. 487 del 22.07.2019 «Nuova Rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze di cui all’art. 6 bis della L. 125 del 24.07.2008 e ss.mm.ii.»;

TENUTO CONTO CHE la Processione della Vara è come da tradizione un momento significativo di fede e religiosità che attira a Messina una moltitudine di fedeli provenienti, anche dalla provincia e dalla vicina Calabria, per partecipare con devozione ai festeggiamenti in onore della Madonna Assunta, nonché i turisti in visita in Città;

CONSIDERATO CHE il D.M. 05.08.2008 sopra richiamato, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art. 54 comma 4° del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;

CHE nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno del 28.07.2017 – citando le recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni – ha, tra l’altro, sottolineato l’esigenza di affrontare il tema della “gestione” delle manifestazioni in un’ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un’attenta e condivisa valutazione dell’evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;

CHE è uso da parte della Prefettura o della Questura presentare richiesta di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e/o di alimenti in recipienti di vetro, nonché di utilizzo di spray al peperoncino, in prossimità delle varie manifestazioni pubbliche e religiose che, durante l’anno, si svolgono nei vari siti della città e che comportano la partecipazione di un numeroso pubblico a causa delle potenziali criticità che possono derivare dall’abuso di alcol o dal distorto utilizzo di tali contenitori e/o strumenti;

DATO ATTO

CHE secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all’art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all’Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l’Ordinanza per conseguire l’obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;

CHE ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall’Ordinamento a tutela della pubblica incolumità e che tale potere, espressione di un’elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;

CHE pertanto, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui sopra, per cui si rende opportuno e necessario - durante lo svolgimento dell’evento “*Processione della Vara*” - in programma nella nostra Città, giovedì 15 agosto, a partire dalle ore 14.00 e sino alla conclusione della manifestazione religiosa, in considerazione della possibile presenza di un numeroso pubblico vietare agli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti e alle attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici, la vendita e/o l’utilizzo e/o la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo (di cui comunque si ritiene vietarne l’utilizzo anche se di provenienza personale) - nonché l’uso di spray al peperoncino – in un raggio di 300 metri dai luoghi interessati dal passaggio del corteo religioso; e il divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg, in un raggio di 500 metri dal suddetto

percorso, che prevede la partenza della Vara da piazza Castronovo alle ore 18.30 e proseguimento lungo via Garibaldi carreggiata est (lato mare), via I Settembre fino a giungere a piazza Duomo;

RITENUTO poi, per quanto predetto, che per gli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe al percorso della Vara, si rende opportuno disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche, dalle ore 14.00 del 15 agosto sino alla conclusione della *Processione della Machina Votiva*;

RILEVATO poi, dalle cronache nazionali il verificarsi di incidenti, anche gravi dovuti ad eventuali esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di cortei, fiere, sagre, etc ...;

CONSIDERATO CHE il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, deflagrazioni e danni a persone e cose; e lo stesso possiede un intrinseco fattore di pericolosità dovuto al suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

TENUTO CONTO CHE al momento l'azione maggiormente indicata, in attesa di specifici provvedimenti nazionali e/o regionali in materia, sia quella di adottare da parte del Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, un'ordinanza urgente al fine di prevenire, anche in via cautelativa, pericoli che possano minacciare seriamente l'incolumità pubblica, derivanti dall'uso di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti) non preventivamente controllati e certificati;

INTESO pertanto, adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti a GPL (gas di petrolio liquefatti);

ORDIN A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

- 1 In occasione dell'evento religioso "Processione della Vara", che avrà luogo a Messina nella giornata di giovedì 15 agosto, il DIVIETO di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o utilizzo e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro, anche se di provenienza personale, nonché l'uso di spray al peperoncino; in un raggio di 300 metri (500 metri per il GPL) dai luoghi interessati al passaggio del corteo religioso, a partire dalle ore 14.00 e sino alla conclusione dell'evento religioso.**
- 2 Il DIVIETO di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg. Detto divieto è da intendersi dalle ore 14.00 di giovedì 15 agosto e sino a compimento della Processione della Vara.**

DISPONE

- 1 Ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe al passaggio della *Processione della Vara* di disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche, dalle ore 14.00 di giovedì 15 agosto sino alle ore 07.00 del 16 agosto 2024;**
- 2 Non costituisce invece violazione la somministrazione con servizio al tavolo, svolto da parte degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, previo l'obbligo di servire al tavolo sempre tramite sbicchieramento.**

STABILISCE

Che venga rispettata una distanza di sicurezza non inferiore a m.3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL, che gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili siano conformi a specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte e che siano disponibili estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 mq di area coperta da utilizzare.

Che fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Che i titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato.

DISPONE

- la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale www.comune.messina.it;
- la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;
- che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale - Servizio Gabinetto del Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298 – ufficiogabinetto@comune.messina.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 104/2010 è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa